



ACCORDO VOLONTARIO ATTUATIVO
del Protocollo d'Intesa del 20 dicembre 2007
denominato Accordo Generale sulla Geotermia

L'anno 2009 il giorno 20 del mese di aprile, presso la sede della Regione Toscana, palazzo Sacrafi Strozzi, tra:

- Regione Toscana, rappresentata dal Presidente Claudio Martini
- Enel spa, rappresentata dall'Amministratore Delegato Fulvio Conti

Premesso che:

1. Gli Accordi Volontari territoriali sono stati definiti strumenti di politica ambientale appropriati dal Consiglio dei Ministri dei Paesi dell'Unione Europea competenti in materia energetica, nella seduta del 11 maggio 1998, e dal Patto Generale per l'Energia e l'Ambiente;
2. Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale l'8 luglio 2008, richiama la validità dei ricordati Accordi Volontari quali strumenti di attuazione del piano;
3. Il PIER, al paragrafo dedicato alla geotermia: *"....ritiene adeguata una previsione di sviluppo di ulteriori 200 MW, tenuto conto del programma Enel per il quinquennio 2007/2011 il quale prevede interventi per 112 MW".* Allo stesso tempo ricorda che *"Le previsioni di sviluppo della coltivazione geotermica sono connesse al contemporaneo sviluppo delle attività di ricerca in questo settore. Su questo fronte l'attenzione si concentra sulla necessità di migliorare l'impatto generale, sulla salute e sull'ambiente, degli impianti geotermici. Allo stesso tempo attività di ricerca sono rivolte ad innovare la tecnologia impiegata per rendere più efficiente la resa produttiva degli impianti e per favorire l'impiego del calore anche in aree distanti da quelle di produzione."* Il PIER conclude infine con la seguente **"Nota:** *La geotermia rappresenta una esclusiva toscana a livello nazionale. La coltivazione geotermica presenta, tuttavia, criticità per le popolazioni delle aree interessate e per l'ambiente circostante in particolare per quanto riguarda le coltivazioni dell'Amiata. Pertanto, al fine di assicurare uno svolgimento sostenibile di tale attività, soprattutto tenuto conto della specificità rappresentata dalle coltivazioni sull'Amiata, è stato ricercato un accordo di carattere generale con il gestore degli impianti e sono stati attivati studi rivolti a scongiurare rischi di inquinamento e di danni alla salute dei cittadini. La previsione di sviluppo dell'attività geotermica in queste aree, pertanto, resta subordinata alla verifica, sul piano scientifico, delle condizioni di assoluta salubrità della coltivazione geotermica."*

Premesso altresì che:

4. il gruppo Enel è leader mondiale, anche attraverso le proprie società controllate, nella produzione di energia da fonte geotermica ed esercisce attualmente nella Regione Toscana n. 31 centrali per una potenza installata di 810,5 MW con l'occupazione di circa 900 unità nella Regione Toscana.
5. Il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Toscana con l'Amministratore Delegato di Enel, 15 Sindaci, 5 Presidenti di Comunità Montana e 3 Presidenti di Provincia il 20 dicembre 2007 a Roma prevede, all'articolo 7, comma 1, che *"Gli aspetti tecnici e procedurali concernenti le erogazioni relative sia alle somme indicate ai precedenti articoli 3 e 4, sia alle altre forme di compensazione previste dal precedente articolo 5, in relazione a quanto stabilito nel successivo articolo 6, saranno disciplinati da uno specifico Accordo Volontario Attuativo, da sottoscrivere, tra Regione Toscana ed Enel, entro e non oltre 120 giorni dalla firma del presente Protocollo d'Intesa"*.
6. Enel, la Regione Toscana e gli enti locali hanno concordato di considerare ordinatorio il termine di cui al comma precedente, per la sottoscrizione dell'Accordo Volontario Attuativo del Protocollo d'Intesa
7. Nello specifico il comma 1 dell'articolo 7 del protocollo, sopra integralmente riportato alla premessa 5, indica che con l'Accordo si dovranno definire le *modalità* per consentire:
 - A) Secondo quanto riportato all'articolo 3 del Protocollo d'Intesa, l'erogazione, da parte di Enel, *"a decorrere dal 2008 con riferimento alla produzione 2007"* di un corrispettivo annuo di circa 6,7 milioni di Euro. *"Tale corrispettivo sarà calcolato negli anni in funzione della produzione complessiva, secondo il meccanismo di determinazione ed aggiornamento di cui allo stesso articolo 17 L. 896/86 e dell'articolo 7, comma 1/bis, L.R. 45/97, come modificata dalla L.R. 5/2004"*.
 - B) Secondo quanto riportato dall'articolo 4 del Protocollo d'Intesa, *"Relativamente ai nuovi impianti produttivi, Enel si impegna a corrispondere, a partire dal rilascio delle relative autorizzazioni, secondo le modalità ed i tempi disciplinati dall'Accordo Volontario Attuativo di cui al successivo articolo 7 comma 1, una somma a titolo di compensazione ambientale e territoriale, pari, complessivamente, a 650.000,00 Euro per ciascuno dei 112 megawatt installati, da corrispondere in ragione di Euro 65.000,00 all'anno per 10 anni"* (primo comma); *"Più in generale, qualunque intervento successivo alla data della firma del presente Protocollo d'Intesa, anche sostitutivo di potenza esistente, per effetto del quale Enel percepirà i Certificati Verdi, darà diritto alla compensazione ambientale di cui ai precedenti commi 1 e 3, pari cioè a complessivi 650.000 Euro per ciascun megawatt interessato, da corrispondere sempre in ragione di Euro 65.000 l'anno per 10 anni, ovvero per la frazione di anni residua fino al 2024."* (quarto comma)
 - C) Secondo quanto riportato dall'articolo 5 del Protocollo d'Intesa, *"..... Ciò significa considerare, per i primi 112 megawatt programmati, un valore di circa*

140.000.000,00 Euro, da impiegare a favore degli interventi definiti prioritari dal successivo articolo 6, nonché attraverso la condivisione di piani pluriennali in materia di ricerca e di cooperazione internazionale, da attivare a seguito della installazione di nuova potenza geotermica. La parte residua, per i restanti 88 MW e pari ad un valore di 110.000.000,00 Euro, sarà stanziata in proporzione agli eventuali investimenti in incrementi di potenza che dovessero essere avviati da Enel nel periodo successivo alla realizzazione degli investimenti di cui al precedente articolo 2 comma 1.” (secondo comma);

D) Secondo quanto riportato dall’articolo 6 del Protocollo d’Intesa, *“Rispetto alle sostanze inquinanti per le quali non sono stati fissati dalla legge limiti di emissione, Enel si impegna altresì, dalla firma del presente Protocollo, a consentire la realizzazione, da parte di Arpat, di un Piano rivolto alla conoscenza e caratterizzazione delle emissioni delle principali tra tali sostanze inquinanti (in particolare ammoniaca ed acido borico) e ad assumere gli impegni in campo ambientale che ne dovessero conseguire.”*

E) Sono in corso di rilascio le autorizzazioni uniche per i nuovi impianti produttivi di Chiusdino 1 e Nuova Radicondoli gruppo 2.

8. Il Protocollo d’Intesa contiene altri temi sviluppati nella parte dispositiva del presente Accordo Volontario Attuativo.

Considerato che:

- In data 10 ottobre 08 il gruppo di lavoro incaricato dall’Università di Siena e coordinato dal prof Gaggi ha formalmente consegnato alla Regione Toscana lo Studio Geostrutturale, Idrogeologico e Geochimico ambientale dell’area amiatina, tutt’ora all’esame degli uffici regionali, al cui esito erano subordinati, dall’articolo 9 comma 2 del protocollo d’intesa del 20 dicembre 2007, gli atti di competenza regionale in materia di geotermia, relativi all’area dell’Amiata.
- Lo studio dell’Università di Siena, sopra specificato, contiene, in conclusione, dei “Suggerimenti per il proseguimento della coltivazione dei campi geotermici”, dei quali viene tenuto conto nel presente Accordo;
- Con segnalazione del 12 settembre 2008, ex articolo 21 L. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Antitrust, si è rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento per *“porre in evidenza possibili distorsioni della concorrenza derivanti da alcune disposizioni della legge 9 dicembre 1986 n. 896 contenente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”*. Nel corpo della segnalazione, il Garante scrive *“Appare di immediata evidenza che una eventuale proroga delle concessioni in capo al concessionario uscente, quale quella prefigurata nel menzionato protocollo d’intesa (quello firmato a Roma il 20 dicembre 2007 – ndr) rappresenta una forma di deroga alla concorrenza per il mercato, che consentirebbe di consolidare in via automatica delle gestioni esistenti,*

traducendosi in un ostacolo all'accesso al mercato di nuovi operatori, incompatibile con un contesto di piena liberalizzazione del settore". Inoltre l'Autorità, tutto ciò premesso, "sottolinea l'esigenza di un intervento legislativo che consenta di precisare il quadro normativo di riferimento, nel senso di prevedere espressamente procedure che garantiscano una concorrenza per il mercato nell'assegnazione dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche".

- Con lettera del 25 novembre 08, ad oggetto "*segnalazione sulla disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*" Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha specificato all'Assessore Regionale alla Tutela Ambientale e all'Energia che con la segnalazione sopra riportata "*... l'Autorità ha posto l'accento sulla necessità di superare, tramite un'espressa previsione legislativa, regimi di esclusiva e preferenziali in capo ai concessionari uscenti, che non risultano coerenti con l'assetto ormai liberalizzato del mercato della generazione di energia elettrica*" e che "*Con specifico riferimento al Protocollo di intesa sottoscritto tra Enel spa, da un lato, e la Regione Toscana, le Province di Grosseto, Siena e Pisa, 15 Comuni e 5 Comunità Montane delle aree geotermiche interessate, dall'altro, l'Autorità, pur auspicando in generale il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la assegnazione delle concessioni, osserva che tale protocollo non ha costituito l'oggetto dell'intervento di segnalazione dell'Autorità, risultando lo stesso in attuazione di una riserva contenuta in una norma nazionale (art. 3 comma 6 della L. 896/1986)*"
- Rilevato pertanto, da quanto sopra riportato, che il protocollo d'intesa siglato in data 20 dicembre 2007 non ha costituito oggetto di rilievo alcuno da parte di Antitrust.
- Ritenuto, tuttavia, in via precauzionale, e nelle more degli adempimenti richiesti al Parlamento ed al Governo dall'Antitrust, che il presente Accordo venga aggiornato entro il 31 dicembre 2011, previa verifica delle condizioni che stanno alla base del protocollo generale geotermia, da effettuare entro il 31 ottobre 2009.
- Dato atto che la Regione Toscana sta completando, assieme agli enti locali interessati, la costituzione di un osservatorio sull' Amiata e che è ancora in corso lo studio epidemiologico sulle popolazioni di tutte le aree geotermiche, da parte dell' Agenzia Regionale Sanità Toscana.

Considerato inoltre che anche l'Accordo Volontario Territoriale in attuazione del Protocollo di Intesa del 20 dicembre 07 denominato "Accordo Generale sulla Geotermia", sottoscritto nell'ottobre 2008 dalla Regione Toscana e da tutti gli enti locali territoriali firmatari del ricordato Protocollo, prevede, all'articolo 5 "aggiornamenti" che "*Il presente Accordo verrà aggiornato al termine di ogni triennio di validità, con le stesse modalità con cui è stato costituito*".

Considerato infine che in data 8 aprile il Consiglio Regionale, con una propria mozione, ha impegnato la Giunta Regionale "Ad operare per giungere in tempi rapidi alla firma dell'Accordo Volontario con Enel, al fine di dare attuazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2007, denominato Accordo Generale sulla Geotermia, che

fra l'altro, per quanto riguarda l'Amiata, permette anche di integrare il programma di approfondimenti tecnico-scientifici già in corso sugli impatti ambientali. Con riferimento alle problematiche legate alla ricerca è opportuno che l'accordo tenga conto:

- a. - dell'istituzione di un gruppo misto, tra Regione Toscana e Enel, che si avvalga anche di esperti esterni, al fine di studiare la realizzazione di una centrale sperimentale in grado di applicare all'alta entalpia il ciclo chiuso, nonché tecnologie in grado di ridurre al massimo le emissioni di CO₂ e degli inquinanti, anche in previsione della scadenza della concessione di Bagnore ;
- b. - della realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per il recupero ed il riutilizzo, a fini alimentari ed agricoli, della CO₂ emessa dalle centrali, in particolar modo di quelle dell'Amiata;
- c. - della necessità che, oltre al finanziamento della ricerca e fattibilità, Enel si impegni a concedere gratuitamente la CO₂ in uscita dagli impianti dopo gli amis (abbattitori mercurio e idrogeno solforato) e gli spazi nell'ambito delle centrali per la realizzazione degli impianti necessari al riutilizzo della CO₂ ai fini alimentari ed agroindustriali;
- d. - della necessità di istituire un tavolo misto per consentire la liberalizzazione della produzione di energia elettrica da media entalpia, favorendo la nascita di imprese toscane e comunque locali anche nelle aree di pertinenza delle concessioni all'Enel stessa.”

Che Enel, nel prendere atto della mozione di cui sopra, ne valuterà i contenuti, le modalità e le applicazioni conseguenti nell'ambito del tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2 comma 3 del presente accordo.

Quanto sopra premesso e considerato,

Si conviene e si stipula il seguente Accordo Volontario inerente l'attuazione da parte della Regione Toscana e di Enel, dell'Accordo Generale della Geotermia di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto a Roma il 20 dicembre 2007.

Articolo 1 *Oggetto dell'Accordo Volontario*

La premessa del presente Accordo è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Oggetto del presente Accordo Volontario è l'attuazione del Protocollo d'Intesa firmato in data 20 dicembre 2007, con riferimento alle sole disposizioni che a tale Accordo espressamente rinviavano anche per la parte relativa alla previsione di cui all'articolo 9 comma 3.

Articolo 2 *Prima attuazione*

1. Entro 15 giorni dalla firma del presente Accordo, Enel si impegna a corrispondere le somme di cui all'articolo 3 comma 1, secondo l'entità e le modalità definite allo stesso articolo 3, relativamente all'annualità 2008 riferita alla produzione 2007.
2. Con riferimento al progetto di riassetto dell'area di Piancastagnaio, Regione Toscana ed Enel concordano sulla necessità di procedere quanto prima alla chiusura di PC2 ed alla nuova alimentazione della zona industriale di Casa del Corto e, nel contempo, di procedere alla VIA sul piano di riassetto di Piancastagnaio. Con riferimento a quest'ultima procedura la Regione Toscana, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di settore, dà atto che la stessa si svolgerà tenendo conto delle esigenze di celerità dettate dalla necessità di giungere quanto prima alla chiusura di PC2 ed al nuovo sistema di fornitura di calore geotermico alla zona industriale di Casa del Corto, garantendo nello stesso tempo la disponibilità delle risorse geotermiche necessarie.
3. Regione Toscana ed Enel concordano, con riferimento alle attività di ricerca di cui al successivo articolo 5, di costituire un Tavolo Scientifico, aperto anche a collaborazioni esterne, con il compito di definire, nei termini di un mese dalla data della firma del presente Accordo, un primo programma di attività di ricerca che Enel si impegna ad attuare con le somme di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3

Attuazione Articolo 3 del Protocollo d'Intesa

1. Enel conferma l'impegno già assunto ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa ed a tal fine si impegna a corrispondere per l'anno 2009 alla Regione Toscana, una somma calcolata in funzione della produzione complessiva dell'anno 2008, secondo il meccanismo di determinazione ed aggiornamento di cui all'articolo 17 comma 3 lettera a) L. 896/86 e dell'articolo 7, comma 1/bis, L.R. 45/97, come modificata dalla L.R. 5/2004. L'erogazione di tale somma dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 31 ottobre 2009 (fermo restando la verifica di cui al successivo articolo 7).
2. Enel conferma altresì l'impegno già assunto ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa ed a tal fine si impegna a corrispondere, per tutta la durata del Protocollo, fatto salvo quanto previsto alla clausola di cui all'art 9 comma 3 del Protocollo d'Intesa, alla Regione Toscana, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 17 comma 3, lett a) L. 896/86 e successive modificazioni ed integrazioni, un corrispettivo annuo di circa 6,7 milioni di Euro, calcolato, negli anni, in funzione della produzione complessiva relativa all'annualità precedente a quella di erogazione, secondo il meccanismo di determinazione ed aggiornamento di cui allo stesso articolo 17 L. 896/86 e dell'articolo 7, comma 1/bis, L.R. 45/97, come modificata dalla L.R. 5/2004.
3. L'importo di cui sopra corrisponderà annualmente alla quota versata ai Comuni (o al doppio di quella versata alla regione Toscana), a norma dell'articolo 17 L. 896/86 e verrà erogato ogni anno in un'unica soluzione contestualmente all'erogazione

disposta da Enel a favore della Regione Toscana, a norma dell'articolo 17 comma 3 lettera b) L. 896/86 (la comunicazione da parte di Enel dovrà essere effettuata entro il 31 marzo e la liquidazione entro il 31 maggio)

Articolo 4

Attuazione Articolo 4 del Protocollo d'Intesa

1. Enel conferma l'impegno già assunto ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa ed a tal fine si impegna a corrispondere, a partire dal rilascio del relativo titolo autorizzativo, una somma a titolo di compensazione ambientale e territoriale, pari, complessivamente, a 650.000,00 Euro per ciascun megawatt installato/incrementale, fino alla previsione complessiva di 200 megawatt entro il 2024.
2. La somma di cui al precedente comma verrà corrisposta in 10 rate di 65.000 Euro ciascuna. La prima rata verrà corrisposta entro sessanta giorni dall'avvenuto rilascio del titolo autorizzativo necessario alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto. Per gli anni successivi la rata verrà corrisposta entro il mese corrispondente a quello in cui è avvenuto il rilascio del titolo autorizzativo.
3. La somma complessiva per ciascuno megawatt autorizzato, secondo quanto specificato nel precedente comma 1, verrà corrisposta da Enel direttamente ai Comuni firmatari del Protocollo d'Intesa, nella misura determinata secondo il meccanismo di riparto indicato dall'articolo 17 comma 3 lettera a) Legge 896/86 riservando cioè una quota del 60% ai Comuni sede di impianto e il 40% proporzionalmente ai Comuni i cui territori rientrano nell'area delimitata dal titolo concessorio di riferimento. Per i Comuni i cui territori rientrano nella concessione oggetto di intervento, la proporzionalità sarà data dai chilometri quadrati di territorio interessato per ciascuno di essi. Per i titoli concessori che interessano anche territori diversi da quelli dei Comuni firmatari del Protocollo d'Intesa, il meccanismo di riparto tra i Comuni firmatari verrà preventivamente comunicato ad Enel dalla Regione, sentiti i Comuni stessi.
4. Con specifico riferimento alle autorizzazioni relative alle centrali denominate Sasso 2 e Lagoni Rossi, già rilasciate in data 26 marzo 2008, la prima rata dovrà essere erogata entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo, mentre la seconda entro il 31 ottobre 2009.
5. Nel caso in cui il rilascio del titolo autorizzativo avvenga dopo il 2015, l'importo complessivo da corrispondere ai Comuni da parte di Enel sarà ripartito per un numero di annualità tale da concludersi il entro il 2024.
6. Qualunque intervento successivo alla data della firma del Protocollo d'Intesa, anche sostitutivo di potenza esistente, per effetto del quale Enel percepirà i Certificati Verdi, darà diritto alla compensazione ambientale di 650.000 Euro per ciascun megawatt interessato, da corrispondere con le stesse modalità di cui ai precedenti

commi 2, 3 e 5, ad esclusione degli interventi per i quali non è possibile la determinazione a priori della potenza interessata e cioè i potenziamenti ottenuti senza la sostituzione del macchinario esistente.

Per tali interventi il valore della potenza interessata per il calcolo della rata della compensazione relativa all'anno N, verrà calcolato come rapporto tra la quota di energia prodotta dall'impianto ed incentivata dal GSE nell'anno N – 1 (espresso in MWh) e le ore di funzionamento dell'impianto, convenzionalmente assunte pari a 8000 ore.

La rata della compensazione dell'anno N corrisponderà a tale valore (calcolato ai sensi del comma precedente) moltiplicato per 65.000 euro.

Di conseguenza, per tali fattispecie, la prima rata sarà corrisposta entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello nel quale sono stati percepiti, da Enel, i Certificati Verdi.

Laddove l'intervento interessi titoli concessori che coinvolgono anche Comuni diversi da quelli che hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa, per il riparto delle quote vale quanto indicato nell'ultimo periodo del precedente punto 3.

7. Gli importi sopra indicati sono calcolati sul presupposto che le norme che regolano il meccanismo dei Certificati Verdi rimangano invariate rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Articolo 5

Attuazione Articolo 5 del Protocollo d'Intesa

1. Per ciascun megawatt autorizzato, dei 200 massimi previsti, Enel conferma l'impegno già assunto ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo d'Intesa ed a tal fine destinerà una somma di 1.250.000 Euro a favore di quanto specificato ai commi successivi.
2. Le somme di volta in volta impiegabili da parte di Enel negli investimenti previsti dall'articolo 5 del Protocollo d'Intesa saranno investite a seguito dell'ottenimento dei singoli titoli autorizzativi rilasciati.
3. Considerato che sono già maturate le somme risultanti dal totale dei megawatt autorizzati per Sasso 2 e Lagoni Rossi, in quanto le relative autorizzazioni sono state già rilasciate per una potenza aggiuntiva di 32 MW, cui corrispondono Euro 40.000.000 di impegno da parte di Enel, e considerato altresì che il Protocollo indica come prioritario l'intervento di Piancastagnaio, Enel, previo l'ottenimento delle relative autorizzazioni, conferma l'impegno a realizzare con priorità assoluta, quanto previsto nell'articolo 6, comma 1 primo alinea, del Protocollo d'Intesa. A tal proposito Enel si impegna, prima dell'avvio dei lavori, a sottoporre il piano dei costi dell'intervento richiesto alla Regione Toscana per un preventivo nulla osta nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 comma 2 e articolo 6 comma 1 del Protocollo Generale Geotermia.

4. Per la parte che residuerà a seguito dell'intervento di cui al precedente comma, Enel si impegna, nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo, a finanziare le prime attività indicate dal piano di ricerca di cui al precedente articolo 2 comma 3.
5. Con riferimento agli interventi di cui agli articoli 5 comma 2 (relativo ai piani di investimento dell'Enel) e 6 comma 1 ultimo alinea del Protocollo (relativo alle attività di ricerca), Enel si impegna a predisporre, entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo, un piano per lo sviluppo, in Toscana, di attività di ricerca, di sperimentazione e di diffusione di nuove tecnologie incentrate sull'attività geotermoelettrica e sulla riduzione del quadro emissivo degli impianti, con attenzione particolare a quelli collocati sull'Amiata, per il valore di cui all'articolo 5 del Protocollo d'Intesa. Tali somme verranno investite da Enel dopo il rilascio delle relative autorizzazioni. Fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 2 comma 3, il piano sopra citato verrà aggiornato annualmente o previa intesa tra Regione Toscana ed Enel e potrà essere eventualmente integrato con interventi di cooperazione internazionale (in armonia con il Clean Development Mechanism di cui al Protocollo di Kyoto).

Articolo 6

Attuazione Articolo 6 del Protocollo d'Intesa

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 primo alinea del Protocollo d'Intesa e dalla prima prescrizione dettata nei "suggerimenti" conclusivi dello Studio dell'Università di Siena, citato, per quanto riguarda l'area di Piancastagnaio, le parti si danno atto che ha preso avvio l'istruttoria per l'intero piano di riassetto Piancastagnaio, con priorità rivolta ad assicurare la chiusura definitiva di PC2, nonché la realizzazione di un termodotto pubblico da PC3 alla zona artigianale di Case del Corto
2. Al fine di assicurare il "*miglioramento dei sistemi di abbattimento del drift delle torri (esistenti) per minimizzare l'input di boro nelle acque di deflusso*", Enel si impegna a presentare, entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo, un progetto che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili.
3. Al fine di "*evitare accuratamente fuoriuscite del fluido geotermico accidentali o durante la manutenzione degli impianti*", si rinvia al documento descrittivo del rispetto della prescrizione, già presentato da Enel, dando atto che lo stesso, con le adeguate modificazioni, verrà trattato nel piano stralcio sulle aree geotermiche previsto del Piano Regionale di Risanamento e Miglioramento della qualità dell'aria approvato dal Consiglio Regionale il 25 giugno 2008, in fase di predisposizione.
4. Le Parti si danno atto che Arpat realizzerà, con avvio entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo, un Piano rivolto alla conoscenza e caratterizzazione delle

emissioni delle principali tra le sostanze inquinanti per le quali non sono stati fissati dalla legge limiti di emissione (in particolare ammoniaca ed acido borico).

5. Enel e Regione Toscana attivano, dalla data della firma del presente Accordo, con riferimento alle centrali collocate sull'Amiata, un tavolo tecnico che assicurerà l'attuazione, secondo un cronogramma degli interventi da definire entro un mese dalla firma del presente Accordo, dei seguenti punti:
 - a) chiusura mineraria dei pozzi, siano essi produttivi che adibiti alla reiniezione, non più utilizzabili;
 - b) demolizione con bonifica delle infrastrutture in disuso quali: vapordotti, acquedotti, separatori e/o silenziatori di piazzola relativi a pozzi chiusi minerariamente;
 - c) implementazione dell'efficacia dei sistemi di abbattimento AMIS, attraverso lo sviluppo di nuove tecniche in grado di abbattere i contaminanti residui che escono dalle torri con la corrente di processo aeriforme, secondo i tempi indicati nel piano di ricerca di cui al precedente articolo 5 punto 5;
 - d) supporto tecnico al monitoraggio della qualità dell'aria da parte di Arpat effettuato con stazioni di rilevamento automatico ubicate nei centri abitati in prossimità delle centrali geotermoelettriche Enel, secondo le modalità e la tempistica di cui ai successivi punti 6 e 10;
 - e) bio-monitoraggio ambientale (con matrici ambientali da concordare con Arpat), lungo le direttrici dei venti prevalenti, a partire dal confine delle centrali fino ai siti di massima ricaduta previsti dalla modellistica di trasporto degli inquinanti, per verificare l'efficienza dei sistemi di mitigazione, da attivare, previo accordo con Arpat;
 - f) messa in opera di un monitoraggio stagionale dei *markers* geochimici delle attività geotermiche sia nelle acque di scorrimento superficiale che in quelle di falda, secondo un reticolo di stazioni di campionamento predeterminato e idoneo a tenere in debito conto le peculiarità geologiche e geochimiche del territorio, da attivare, previo accordo con Arpat;
 - g) valutazione tecnica sulla necessità di un sistema di monitoraggio delle deformazioni del suolo in continuo tramite l'istallazione di una rete integrata di sensori.
6. Enel si impegna a fornire ad Arpat, in via continuativa, i dati rilevati con strumenti di proprietà in materia di controllo sulla qualità dell'aria, ad integrazione di quelli già acquisiti o acquisibili da Arpat nell'ambito della propria attività istituzionale.
7. Enel si impegna a comunicare alla Regione Toscana, entro trenta giorni dalla data della firma del presente Accordo il programma di richiesta delle certificazioni Emas per ciascuna centrale geotermoelettrica. Il totale delle richieste è previsto debba comunque completarsi entro il 31 dicembre 2009.
8. Enel si impegna a confermare, con la firma del presente Accordo, quanto riportato nell'Accordo di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta della Regione Toscana 1376 del 17 dicembre 2001, avente ad oggetto i termini e le condizioni della fornitura del calore per usi diretti ad esclusione degli utilizzi anche parzialmente finalizzati in modo diretto o indiretto alla produzione di energia elettrica.



9. La Regione Toscana dà atto che Enel sta realizzando n. 19 impianti Amis sui propri impianti produttivi. L'adeguatezza di tali interventi sarà valutata dalla Regione Toscana alla stregua di quanto verrà stabilito dal piano stralcio sulle aree geotermiche previsto nel Piano Regionale di Risanamento e Miglioramento della qualità dell'aria approvato dal Consiglio Regionale il 25 giugno 2008
10. Enel si rende disponibile, nel quadro dell'esigenza di assicurare la massima diffusione di informazioni alla cittadinanza, a progettare e realizzare, entro sei mesi dalla firma del presente accordo, d'intesa con gli enti locali interessati e con Arpat, un sistema di monitoraggio, un data center per la raccolta delle misure e una rete di monitor da installare presso le sedi comunali od in altri luoghi facilmente accessibili al pubblico, per la diffusione dei dati relativi ai livelli di concentrazione di particolari sostanze inquinanti rispetto alla qualità dell'aria. Gli interventi da realizzare saranno parte integrante delle iniziative di cui all'articolo 5 del Protocollo d'Intesa. Si impegna altresì a presentare, entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo, il programma annuale di iniziative proprie quali "centrali aperte".

Articolo 7 Aggiornamenti

Il presente Accordo verrà aggiornato entro il 31 dicembre 2011, con le stesse modalità con cui è stato costituito, sempre a condizione che venga verificata, entro il 31 ottobre 2009, la persistenza delle condizioni oggettive e sostanziali poste alla base del Protocollo d'Intesa denominato Accordo Generale sulla Geotermia siglato.

Il Presidente
Regione Toscana
Claudio Martini

l'Amministratore Delegato
Enel spa
Fulvio Conti